



STATUTO A.M.M.I

INTEGRATO CON LE MODIFICHE APPROVATE AL
CONGRESSO NAZIONALE DI ROMA DEL 20 MAGGIO 2023

Art. 1 - Denominazione

È costituita l'“Associazione Mogli Medici Italiani – A.M.M.I. – Donne per la Salute”.

L'Associazione Mogli Medici Italiani – A.M.M.I. — detta anche AMMI Donne per la salute, più avanti chiamata per brevità Associazione, è una libera associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata dalle disposizioni legislative statali concernenti la materia e dal presente Statuto. Essa è aperta a tutte le figure indicate nel Regolamento, che ne facciano richiesta.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione intende perseguire finalità morali, sociali, culturali, assistenziali, solidali e previdenziali per la tutela della donna in generale.

L'Associazione studia e stabilisce i modi ed i mezzi più idonei per raggiungere gli scopi prefissati ed in particolare:

1. stabilire più stretti contatti fra le famiglie dei sanitari e delle socie;
2. promuovere a scopo comparativo lo studio della donna nei confronti della società e del lavoro nella dimensione italiana e straniera;
3. promuovere iniziative nel campo dell'educazione e della prevenzione sanitaria della popolazione in generale e di quella femminile in particolare;
4. promuovere corsi di aggiornamento, conferenze e manifestazioni culturali in genere, anche indicando concorsi pubblici rivolti a varie categorie/professioni;
5. studiare il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza sanitaria anche attraverso contatti con il Servizio Sanitario Nazionale e con gli enti previdenziali di categoria;
6. finanziare la ricerca scientifica, anche indicando concorsi pubblici rivolti a varie categorie/professioni;
7. ricercare i mezzi più idonei per aiutare gli orfani e le vedove dei medici che versino in stato di particolare bisogno;
8. favorire il sorgere di iniziative per la realizzazione di case per medici anziani, mogli e vedove di medici;
9. prendere contatto con rappresentanti di medici di altre nazioni per la costituzione di un'identica associazione, ove questa già non esistesse, allo scopo di costituire un'Associazione mondiale delle mogli dei medici.

Art. 3 - Sede

La sede legale dell'Associazione è fissata presso la residenza della Presidente Nazionale pro tempore.

Art. 4 - Soci

Le socie si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita da ciascuna Sezione.

Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili a eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.

Tutte le socie sono tenute a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. Ogni iscritta è tenuta a comportarsi con il senso di solidarietà, di colleganza e di amicizia che caratterizzano l'Associazione.

Art. 5 - Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito, a livello locale, dalle quote versate dalle Associate mentre, a livello nazionale, dalle quote versate dalle Sezioni, così come stabilito dal Comitato Esecutivo Nazionale. Le Sezioni sono esentate dal versamento di tutte le quote per l'anno di costituzione. Inoltre, l'Associazione può assumere iniziative sia a livello locale che a livello nazionale finanziate da contribuzioni pubbliche o private.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Al momento dello scioglimento dell'associazione, il Congresso delibererà a maggioranza semplice la destinazione dell'eventuale patrimonio residuo in un'iniziativa conforme alle finalità dell'Associazione ovvero in un'iniziativa di utilità generale.

Al momento dello scioglimento di una Sezione dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà trasferito al patrimonio dell'Associazione Nazionale o devoluto come beneficenza locale dandone comunicazione e riscontro alla Presidente Nazionale. In entrambi i casi, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 6 - Bilancio

L'anno sociale e l'anno finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Le Tesoriere di Sezione e Nazionale devono redigere il rendiconto consuntivo economico e finanziario.


Il rendiconto consuntivo economico e finanziario devono essere approvati, a livello locale, dall'Assemblea della Sezione e, a livello nazionale, dal Congresso ogni anno entro il mese di maggio.

Art. 7 - Gli organi

In ogni provincia è promossa la costituzione di una o più sezioni provinciali.

Organi istituzionali dell'Associazione, a livello locale, sono quindi:

- la Sezione;
- il Comitato Esecutivo di Sezione;
- la Giunta di Sezione;
- il Presidente di Sezione;
- il Collegio di Sezione dei Revisori dei Conti;
- il Collegio di Sezione dei Proviviri.



Organi istituzionali dell'Associazione, a livello nazionale, sono:

- il Congresso;
- il Comitato Esecutivo Nazionale;
- la Giunta Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- Il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 8 – Libri Sociali

Sono libri sociali della Sezione: il Libro delle Associate; il Libro dei Verbali delle Assemblee di Sezione; il Libro delle Riunioni del Comitato Esecutivo di Sezione; il Libro delle Riunioni della Giunta di Sezione; il Libro del Collegio di Sezione dei Revisori dei Conti; il Libro del Collegio di Sezione dei Probiviri; il Libro della Contabilità.

Sono libri sociali dell'Associazione Nazionale: il Libro delle Sezioni; il Libro dei Verbali dei Congressi; il Libro delle Riunioni del Comitato Esecutivo Nazionale; il Libro delle Riunioni della Giunta Nazionale; il Libro del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti; il Libro del Collegio Nazionale dei Probiviri; il Libro della Contabilità.

I libri sociali possono essere archiviati digitalmente.

Art. 9 – Notiziario

L'Associazione pubblica, a cura del Comitato Esecutivo Nazionale, che ne costituisce il Comitato di Redazione, un Notiziario periodico denominato "Il Giornale dell'A.M.M.I."

Direttore del Notiziario è di diritto la Presidente Nazionale pro-tempore e Vicedirettore è di diritto la Segretaria Nazionale pro-tempore.

Il Comitato Esecutivo Nazionale nomina, su indicazione della Presidente Nazionale, nella prima riunione successiva alle elezioni, il Direttore Responsabile, che si occupa della gestione del notiziario, la Responsabile di redazione e tre collaboratrici tecniche in rappresentanza del nord, centro e sud, qualora lo ritenga necessario.

La Responsabile di redazione deve intervenire alle adunanze del Congresso, a quelle Interregionali ed ai Seminari.

Il Notiziario è inviato gratuitamente a tutte le iscritte in regola con i versamenti delle quote sociali. Le Associate decadono da tale diritto dopo un anno di inadempienza.

Art. 10 – Norma Finale

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Il presente statuto entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Congresso all'uopo convocato.

ROMA 20 MAGGIO 2023

